

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
MODIFICHE

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHESIN Lamberto - Sindaco	Sì
2. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere	Giust.
3. CHIOLINO RAVA Stefano - Consigliere	Giust.
4. STRAZZA Antonella - Vice Sindaco	Sì
5. CLAUDI Giulia - Consigliere	Sì
6. ROSBOCH Lorella - Consigliere	Sì
7. LOVISETTI Domenico Fabrizio - Consigliere	Giust.
8. ZAGARRIO Moris - Consigliere	Sì
9. MARAN Mirco Silvio - Consigliere	Sì
10. RUBBO Flavio - Consigliere	Sì
11. WALPOLE Christelle - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signora **Dr.ssa Elena ANDRONICO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARCHESIN Lamberto**, Sindaco pro-tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno;

DELIBERAZIONE C.C. N° 23 DEL 30/09/2020

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - modifiche

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente:

alla regolarità amministrativa : favorevole.

Il responsabile del servizio
(Dr.ssa Elena ANDRONICO)

alla regolarità contabile : favorevole.

Il responsabile del servizio
(rag. MORENA Cecilia)

alla regolarità tecnica: favorevole

Il responsabile del servizio
(geom. Simone VIVIAN)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione C.C. n.15 del 06 luglio 2020 si approvava il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (imu)

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

RICHIAMATO l'articolo 168, L.27/12/2006 n.296 che dispone che gli Enti locali , nel rispetto dei principi posti dall'art.25 della L. 27/12/2008, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002;

Richiamato l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto modificare –nel Regolamento IMU – Titolo I- presupposto, soggetti ed oggetto dell'IMU – Art. 3 – i commi 3 e 4: (vecchio testo) :

"Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fiorano Canavese con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio

territorio.

3. È riservato allo Stato ex art. 1, comma 744, legge 160/2019 il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

4. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

5. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce."

DATO atto che a seguito dell'eliminazione dei commi 3 e 4, il testo riformulato è il seguente:

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fiorano Canavese con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Ritenuto modificare –nel Regolamento IMU – Titolo I- presupposto, soggetti ed oggetto dell'IMU – il comma 1 , – : **(vecchio testo) :**

Art. 14 - Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

DATO atto che a seguito della modifica del comma 1, il testo riformulato è il seguente:

Art. 14 - Immobili merce

1. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, nonché della condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili, l'art.106, co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, interviene a modificare l' art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020.

A seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del Dl 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267" (*articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012*, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;

Il sindaco illustra la delibera

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche dell'allegato nel Regolamento **PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** nella fattispecie della nuova formulazione degli articoli **3 e 14 qui di seguito riportati :**

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Fiorano Canavese con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 14 - Immobili merce

1. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la

situazione dichiarata.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

A seguito di separata votazione unanime

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -comma 4 - del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(MARCHESIN Lamberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elena ANDRONICO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N° 241

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/10/2020

Fiorano Canavese lì 16/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elena ANDRONICO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesata Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 30-set-2020.

Fiorano Canavese lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
